

Pubblicato il 12/04/2018

N. 00230/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2017 REG.RIC.

N. 00416/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2017, proposto da:  
Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Pukalzaura, con  
domicilio eletto presso lo studio Pukalzaura in Perugia, via M. Angeloni n. 80/B;

***contro***

Comune di Foligno, in proprio e quale stazione appaltante delegata dai Comuni  
dell'Ambito Territoriale Minimo (Atem) Perugia 2, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio eletto presso lo studio Fabrice  
Villanova in Perugia, via R. Gallenga 50;

***nei confronti***

Comune di Bevagna, Comune di Cascia, Comune di Sant'Anatolia di Narco,  
Comune di Scheggino, Comune di Vallo di Nera, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mariani, con  
domicilio eletto presso lo studio Fabrice Villanova in Perugia, via R. Gallenga 50;

Comune di Castel Ritaldi, Comune di Cerreto di Spoleto, Comune di Costacciaro, Comune di Montefalco, Comune di Nocera Umbra, Comune di Norcia, Comune di Preci, Comune di Sellano, Comune di Trevi;

Comune di Fossato di Vico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Bracarda, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;

Comune di Gualdo Tadino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Matteucci, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia, 11;

Comune di Gubbio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Rosimini, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia, 11;

Comune di Spello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Brizi, con domicilio eletto presso lo studio Goliardo Canonico in Perugia, via Bontempi n. 4;

Comune di Spoleto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Formica in Perugia, Str. MontebagnoloValbiancara, 15h;

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2017, proposto da: Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9;

**contro**

Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio eletto presso lo studio Fabrice Villanova in Perugia, via R. Gallenga 50;

***nei confronti***

Comune di Gualdo Tadino (Pg), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Matteucci, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia, 11;

***per l'annullamento***

*previa sospensiva*

quanto al ricorso n. 399 del 2017:

a) dell'avviso di rettifica, pubblicato in GURI n. 109 del 20.9.2017 e in GUCE 2017/S177-363479 del 15.9.2017, del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Perugia 2 Sud e Est, pubblicato in GURI n. 153 del 30.12.2015 e in GUCE 2015/S253-463177 del 31.12.2015, nelle parti e nella misura di interesse, con particolare riferimento al punto III.1.2.) lett. b. e lett. l. delle pagine 7 e 8, laddove si prevede che l'impresa aggiudicataria sia tenuta a “b. corrispondere ai Comuni, indicati nell'allegato 1 al disciplinare di gara, per l'alienazione della parte di impianto di loro proprietà la somma complessiva di 62.907.800,31 EUR (ripartita per ciascun Comune come indicato nel richiamato allegato)” e “l. ad acquistare la proprietà delle reti dei seguenti Comuni Bevagna, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Montefalco, Nocera Umbra, Norcia, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi e Vallo di Nera per l'importo di 62 907 800,31 EUR. Per il Comune di Gubbio si rappresenta che detto trasferimento avverrà a partire dalla data del 28.2.2025”;

b) del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo Perugia 2 Sud e Est, pubblicato in GURI n. 153 del 30.12.2015 e in GUCE 2015/S253-463177 del 31.12.2015, così come aggiornato ed integrato per effetto

dell'avviso di rettifica pubblicato in GURI n. 109 del 20.9.2017 e in GUCE 2017/S177-363479 del 15.9.2017, nelle parti e nella misura di interesse, come specificato al punto a. che precede;

c) della determinazione dirigenziale n. 1118 del 12.9.2017, richiamata nell'avviso di rettifica di cui al punto a. che precede, non pubblicata sul sito internet del Comune di Foligno (PG), e dunque dal contenuto non noto;

d) di tutti gli ulteriori atti della procedura ad evidenza pubblica de qua, nelle parti e nella misura di interesse, come specificato al punto a. che precede, ed in specie:

i) degli allegati all'avviso di rettifica e degli allegati al bando di gara come aggiornati ed integrati; ii) del disciplinare di gara, con specifico riferimento alle dichiarazioni da inserire in Busta 1, e dei relativi allegati, con specifico riferimento all'allegato 1; iii) dello schema di contratto di servizio, con specifico riferimento all'art. 8, e dei relativi allegati; iv) del Documento Guida d'Ambito e dei relativi allegati, con specifico riferimento all'Allegato H, recante "Analisi dell'equilibrio economico e finanziario per il gestore e benefici per i consumatori";

e) dei provvedimenti del Comune di Foligno (PG), di numero, data e contenuto non noti, che hanno approvato l'aggiornamento e l'integrazione del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo Perugia 2 Sud e Est, pubblicato in GURI n. 153 del 30.12.2015 e in GUCE 2015/S253-463177 del 31.12.2015, e l'avviso di rettifica pubblicato in GURI n. 109 del 20.9.2017 e in GUCE 2017/S177-363479 del 15.9.2017, nelle parti e nella misura di interesse, come specificato al punto a. che precede;

f) delle deliberazioni dei Comuni controinteressati indicati in epigrafe che hanno stimato il valore delle parti di impianto da conferire al soggetto aggiudicatario come da allegato 1 al disciplinare di gara, ivi genericamente indicate come: deliberazione di C.C. di Bevagna n. 33 del 14.9.2016; deliberazione di C.C. di

Cascia n. 26 del 16.6.2016; deliberazione di C.C. di Castel Ritaldi n. 14 del 28.4.2016; deliberazione di C.C. di Cerreto di Spoleto n. 25 del 15.6.2016; deliberazione di C.C. di Costacciaro n. 45 del 3.8.2016; deliberazione di C.C. di Fossato di Vico n. 39 del 29.7.2016; deliberazione di C.C. di Gualdo Tadino n. 38 del 29.7.2016; deliberazione di C.C. di Gubbio n. 87 del 29.7.2016; deliberazione di C.C. di Montefalco n. 36 del 15.9.2016; deliberazione di G.C. di Nocera Umbra n. 105 del 18.10.2016; deliberazione di C.C. di Norcia n. 9 del 17.5.2016; deliberazione di C.C. di Preci n. 26 del 20.6.2016; deliberazione di C.C. di Sant'Anatolia di Narco n. 14 del 14.6.2016; deliberazione di C.C. di Scheggino n. 24 del 16.6.2016; deliberazione di C.C. di Sellano n. 31 del 31.5.2016; deliberazione di C.C. di Spello n. 29 del 12.9.2016; deliberazione di C.C. di Spoleto n. 10 del 2.5.2016; deliberazione di C.C. di Trevi n. 33 del 30.8.2016; deliberazione di C.C. di Vallo di Nera n. 15 del 20.6.2016, non altrimenti allegate agli atti di gara e non altrimenti messe a disposizione dei concorrenti nella procedura di gara, nonché

g) di ogni ulteriore atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso.

quanto al ricorso n. 416 del 2017:

- in parte qua limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, del bando di gara recante “Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est - Cessione reti ed impianti di proprietà di alcuni Comuni dell'ATEM” e dei relativi allegati, pubblicato in GU/S S177 del 15.9.2017 e in GURI 5° sezione speciale n. 109 del 20.9.2017 ;
- in parte qua limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, del documento guida d'ambito e dei relativi allegati, pubblicato sul sito

internet della stazione appaltante <http://www.comune.foligno.pg.it/articoli/gara-servizio-di-distribuzione-gas-naturale.html>;

- in parte qua limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, del “disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Perugia 2” e del relativo “Allegato 1 al disciplinare di gara”, pubblicati sul sito internet della stazione appaltante <http://www.comune.foligno.pg.it/articoli/gara-servizio-di-distribuzione-gas-naturale.html>;

- in parte qua limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, dello schema di contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Perugia 2 sud e est, pubblicato sul sito internet della stazione appaltante <http://www.comune.foligno.pg.it/articoli/gara-servizio-di-distribuzione-gas-naturale.html>;

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, della determinazione dirigenziale n. 1118 del 12.9.2017, atto il cui contenuto allo stato non è noto alla ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Cascia, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Spello, Spoleto e Vallo di Nera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1.-Con ricorso Rg 399/2017 la Società Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a. ha impugnato gli atti della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Perugia 2 Sud ed Est, finalizzato ad individuare un unico gestore d'ambito.

Segnatamente il ricorso è stato proposto nei confronti del Comune di Foligno, sia in proprio sia in qualità di stazione appaltante delegata dai Comuni del suddetto ambito territoriale, nonché nei confronti degli ulteriori Comuni in epigrafe meglio specificati (tutti nella medesima posizione processuale, in ragione della procedura di gara oggetto del giudizio) ed è diretto in particolare all'annullamento del bando nella parte in cui si prevede l'obbligo a carico dell'impresa aggiudicataria di corrispondere ai Comuni, indicati nell'allegato 1 al disciplinare di gara, per l'alienazione della parte di impianto di loro proprietà, la somma complessiva di 62.907.800,31 euro, come determinata con il criterio del Valore Industriale Residuo (V.I.R.).

L'impugnazione investe, inoltre, anche tutte le deliberazioni consiliari dei Comuni, in epigrafe indicate, concernenti la stima del valore degli impianti di ogni singolo ente locale da conferire al soggetto aggiudicatario.

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi così riassumibili:

I.Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1, 3, 41 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; del d.lgs. 164/2000, con specifico riferimento agli artt. 1, 14, 15 e 16; del d.m. 226/2011, con specifico riferimento agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9; del "Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset,

costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale” pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche sul proprio sito internet e degli analoghi chiarimenti resi dall’AEEGSI. Violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto: la *lexspecialis* di gara impone ai concorrenti di versare ai Comuni indicati nell’allegato 1 del disciplinare, che intendono alienare la parte di impianto di loro proprietà, il Valore Industriale Residuo (VIR) dell’impianto stesso, per la (irragionevole e sproporzionata) somma pari a quasi 63 milioni di euro mentre dal quadro normativo vigente, nonché dai chiarimenti resi sul punto dal MISE e dall’AEEGSI, emergerebbe che allorquando, nelle gare d’ambito, l’Ente locale decida di trasferire al gestore entrante la quota di impianto di sua proprietà, quest’ultimo sia tenuto a pagare non il VIR (Valore Industriale Residuo) della predetta quota di impianto, ma la corrispondente RAB (Regulatory Asset Base); i predetti due valori sono nettamente distinti dal momento che quest’ultimo porterebbe ad un valore complessivo di 23.030.561,00 euro; diversamente opinando ovvero applicando il VIR verrebbero creati nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas;

II. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1, 3, 41 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, carenza dei presupposti di

fatto e di diritto: la scelta in oggetto sarebbe immotivata, di fatto impedendo ai soggetti che vogliono partecipare alla gara di che trattasi di verificare l'esattezza degli importi indicati ed, eventualmente, di contestare puntualmente i criteri utilizzati per il calcolo del VIR e le relative risultanze.

III. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 1, 3, 41 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della delibera dell'AEEG n. 367/2014/R/GAS del 24.7.2014, recante approvazione della Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019), con specifico riferimento all'art. 21 della RTDG. Violazione e falsa applicazione del "Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio *asset*, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche sul proprio sito internet. Violazione e falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto: la previsione in sede di gara dell'onere contestato renderebbe impossibile la predisposizione di un piano economico finanziario equilibrato e di un'offerta seria, ragionevole e remunerativa, sulla base degli stessi assunti economici della stazione appaltante.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gubbio, eccependo l'inammissibilità del gravame per mancata impugnazione della delibera consiliare, ritualmente affissa

all'albo pretorio, con cui si è deciso di ascrivere a patrimonio gli *assets* di proprietà individuando il valore con il criterio del VIR e non quello del RAB, delibera per altro specularmente assunta da tutti i Comuni dell'ambito di riferimento per la quota di rispettiva titolarità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bevagna sollevando in rito analoga eccezione di inammissibilità; nel merito ha evidenziato come vi sarebbe un vuoto normativo che non impedirebbe certo ai Comuni di poter applicare il criterio del VIR; il MISE non avrebbe nessuna competenza in materia; si imporrebbe comunque una analogia tra alienazione delle reti da parte del gestore uscente e reti di proprietà comunale laddove il VIR è normativamente previsto nei confronti dei gestori uscenti privati.

Si sono costituiti in giudizio anche i Comuni di Foligno, Spoleto, Gualdo Tadino, Bevagna, Cascia, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera con eccezioni e argomentazioni difensive del tutto analoghe.

All'esito della camera di consiglio del 21 novembre 2017 con ordinanza n.192/2017 il Collegio ha respinto la domanda incidentale cautelare "ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che, impregiudicato l'esame dei motivi di gravame da effettuarsi "*funditus*" nella competente sede di merito, l'impugnato affidamento della concessione risulta ad oggi pervenuto alla sola fase di presentazione delle domande di partecipazione (il cui termine scade il 29 dicembre 2017) e che il pregiudizio azionato appare allo stato solo ipotetico in caso di ottenimento dell'aggiudicazione;

Con ordinanza n.5582/2017 la V sez. del Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare presentato dalla ricorrente confermando il "*dictum*" cautelare.

In vista della discussione nel merito le parti hanno depositato articolate memorie difensive evidenziando in punto di fatto l'avvenuta presentazione, entro i termini,

della domanda di partecipazione di almeno 4 operatori economici tra cui Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a.

Il Comune di Fossato di Vico ha eccepito l'inammissibilità del ricorso non essendo le contestate clausole del bando immediatamente lesive, non rendendo eccessivamente gravosa sul piano tecnico ed economico la partecipazione alla gara di che trattasi.

La ricorrente, confermando di aver presentato domanda di partecipazione entro i termini, ha rappresentato non essere ancora pervenuta dalla stazione appaltante la lettera di invito a presentare offerta, ribadendo come il bando limiti effettivamente la concorrenza atteso che i partecipanti dovrebbero corrispondere il VIR senza possibilità di recuperarlo in tariffa stante la contrarietà espressa dall'Autorità di Settore.

Con ricorso RG 416/2017 anche Italgas Reti s.p.a. ha impugnato gli stessi atti della medesima gara, deducendo motivi del tutto analoghi ovvero *in primis* l'illegittima applicazione del criterio del VIR.

In particolare, ha rilevato come l'illegittima rilevata obbliga i concorrenti ad avanzare offerte che non consentono l'equilibrio economico-finanziario della gestione nella misura in cui l'investimento illegittimamente richiesto di oltre 62 milioni di euro per l'acquisto delle reti di proprietà di alcuni Comuni appartenenti all'Atem non trova alcun riconoscimento a livello tariffario; detto investimento in pratica, si tradurrebbe in una sorta di finanziamento a fondo perduto dal quale l'aggiudicatario non trarrebbe alcun beneficio né in termini di remunerazione tariffaria né in termini di punteggio di gara, non essendo possibile con il sistema tariffario deliberato dall'Autorità il recupero del VIR.

Si sono costituiti i Comuni di Gualdo Tadino e di Foligno eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. In particolare secondo il Comune di Foligno sarebbe evidente la carenza di interesse attuale all'impugnativa, in

relazione allo stato di avanzamento della procedura di gara non essendosi ancora concluso il procedimento di adeguamento e aggiornamento dei relativi atti per mancata conclusione dei sub-procedimenti di valutazione da parte dell'AEEGSI del c.d. delta VIR/RAB.

La società Italgas pur convenendo sulla natura cautelativa del ricorso da essa proposto, ha evidenziato nel merito la differenza di trattamento in caso di alienazione delle reti (a VIR per i gestori uscenti e a RAB per gli Enti locali), la quale si specchia nella palese diversità tra le posizioni dei soggetti venditori: mentre i gestori uscenti si vedono obbligati a cedere le reti in forza di una caducazione anticipata delle relative concessioni, suscettibile di stravolgerne l'equilibrio economico per l'impossibilità di remunerare completamente gli investimenti effettuati, i Comuni proprietari delle reti cedono tali *asset* sulla base di una libera scelta, che non richiede – né giustifica – alcuna forma di compensazione ulteriore.

All'udienza pubblica del 13 marzo 2018, uditi i difensori, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

2.- E' materia del contendere la legittimità del bando e degli ulteriori atti della procedura ristretta indetta dal Comune di Foligno - in qualità di stazione appaltante delegata dai Comuni dell'ATEM Perugia 2 Sud-Est - per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, quale prima gara d'ambito finalizzata ad individuare un unico gestore per ciascuno dei 177 ambiti territoriali minimi (ATEM),

Sia con il ricorso Rg. 399/2017 promosso da Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a. che con il ricorso Rg 416/2017 presentato da Italgas viene contestato in particolare il criterio di stima (VIR) utilizzato dai vari enti locali interessati, per la

determinazione del prezzo di vendita delle parti di impianto di proprietà comunale.

Lamentano entrambe le società ricorrenti di trovarsi nell'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e di presentare "un'offerta seria, ragionevole e remunerativa" per l'affidamento del servizio in questione proprio a causa della eccessiva gravosità della clausola del bando che prevede la corresponsione ai Comuni indicati nell'Allegato 1 al disciplinare della somma complessiva di euro 62.907.800,31 per l'alienazione della parte di impianto di loro proprietà, con conseguente venir meno dell'equilibrio economico finanziario della concessione.

3. - In "*limine litis*" va disposta ai sensi dell'art. 73 cod. proc. amm. la riunione dei ricorsi, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, essendo entrambi diretti all'annullamento della medesima gara e con motivi del tutto analoghi.

4. - Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ex art. 35 c. 1 lett. b) c.p.a. per carenza di interesse.

Giova premettere, come rilevato dalle stesse parti, che l'adito Tribunale Amministrativo ha già recentemente deciso, dichiarandoli inammissibili, tre ricorsi promossi da Italgas s.p.a., 2i Rete Gas s.p.a. e Comune di Assisi avverso la precedente versione del bando di gara della medesima procedura ristretta per cui è causa (T.A.R. Umbria 4 aprile 2017 nn. 419, 420 e 421).

In sintesi questo Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse non essendosi ancora concluso il procedimento di adeguamento e aggiornamento degli atti di gara per mancata conclusione dei sub procedimenti di valutazione da parte dell'AEEGSI del c.d. delta VIR/RAB di cui all'art. 9 c. 2 D.M. 226/2011.

Ritiene il Collegio non via siano ragioni per dissentire da tali precedenti, risultando il procedimento di gara che si pretende di annullare giunto nella

medesima fase preliminare, propedeutica alla presentazione, da parte degli operatori invitati, delle proprie offerte.

Infatti trattandosi di procedura ristretta, la gara troverà il proprio completamento solamente al momento dell'invio delle lettere di invito alle ditte che come le ricorrenti avranno presentato l'apposita richiesta, essendo allo stato il procedimento giunto alla sola fase preliminare della presentazione delle domande di partecipazione.

La contestata applicazione del criterio del VIR, peraltro, potrà eventualmente essere rimeditata all'esito del sub procedimento espressamente contemplato dal bando di valutazione da parte dell'Autorità di settore del c.d. delta VIR/RAB, a conferma della inattualità della lamentata lesione, fermo naturalmente restando ogni azione da parte dei ricorrenti a tutela delle proprie posizioni da esercitare nei confronti dei futuri atti di gara ove dovesse essere effettivamente confermato l'avversato criterio del VIR.

Per giurisprudenza del tutto pacifica nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione "concreta ed attuale" della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse allorquando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente come quando venga prospettata una eventuale, futura lesione giuridica (*ex multis* T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 13 dicembre 2016, n. 5693, id. Consiglio di Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2074).

5. - Alla luce delle suesposte considerazioni entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i ricorsi, in considerazione della obiettiva complessità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando previa riunione sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Amovilli**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Potenza**

IL SEGRETARIO